

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica n. 1 – 33170 PORDENONE

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento a XXXXXXX di XXXXXX dell'incarico per lo svolgimento di servizi tecnici (assistenza tecnica, progettazione, direzione lavori, contabilità, supporto al r.u.p., ecc.) in materia di strutture edilizie a supporto della S.C. Servizio Tecnico per il periodo di ventiquattro mesi.

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n XX del XX.XX.XXXX, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato affidato a XXXX di XXXX, professionista esterno avente le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, l'incarico di svolgere i servizi tecnici indicati nel presente contratto in materia di opere edili, per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di conferimento dello stesso;
- il ricorso ad un soggetto esterno è motivato dal fatto che le professionalità interne sono insufficienti a svolgere le suddette prestazioni e le altre attività programmate nel rispetto dei tempi previsti;
- con il suddetto provvedimento è stato approvato il presente schema di disciplinare nel quale sono riportati prezzi, patti e condizioni dell'incarico;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2015 il giorno XXXXX, del mese di XXXXXX, tra

- l'ing. Lo Monaco Maurizio, nato a Mestre, il 03.08.1968, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone, cod. fisc. e P.IVA 01772890933, per agire per nome, per conto e nell'interesse

dell'Azienda, viste le competenze attribuite alla struttura complessa Servizio Tecnico dall'Atto Aziendale da ultimo approvato con deliberazione n. 120 del 01.06.2012;

e

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX il XX.XX.XX, con studio in XXXX, Via XXXXX n. XX, P.IVA XXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXX, iscritto al n XXX sez. X dell'ordine XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

tra i quali si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1: OGGETTO E CONTENUTI DELL'INCARICO

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone (di seguito denominata Azienda), come innanzi rappresentata,

A F F I D A

A XXXXXXXX XXXXXXXX (di seguito denominato Professionista), che accetta, l'incarico professionale comprendente i servizi tecnici di seguito elencati in materia di strutture per il periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto:

A) Prestazioni professionali ascrivibili allo specifico profilo formativo dello Ingegnere – Architetto (...) di volta in volta individuate ed identificate nell'ambito dell'espletamento del servizio manutentivo (ordinario e straordinario) sugli immobili di proprietà aziendale. In particolare verranno richieste al professionista affidatario le mansioni di seguito riportate:

a1) ricognizioni, verifiche ed aggiornamenti relativi alla completezza della documentazione tecnica ed amministrativa custodita agli atti presso gli archivi tecnici dei presidi ospedalieri dell'Azienda. Tale attività sarà finalizzata alla ricerca ed all'eliminazione di eventuali lacune documentali

presenti ed alla regolarizzazione di eventuali discrasie evidenziate dalla comparazione fra stato di fatto e situazione depositata.

a2) organizzazione e catalogazione della documentazione di cui al punto precedente presso gli archivi (fascicoli tecnici) dei singoli presidi ospedalieri;

a3) istruttoria e predisposizione delle pratiche tecniche e tecnico amministrative da sottoporre alle autorità competenti (Uffici Finanziari ed Erariali, Enti Locali, Società esercenti pubblici servizi etc.) la cui presentazione è condizione necessaria per il superamento delle criticità anzidette; espletamento delle relative incombenze fino alla conclusione dei relativi procedimenti.

a4) controllo ed aggiornamento della documentazione costituente il supporto informativo sulla base del quale viene organizzato ed espletato il servizio manutentivo tanto interno che esternalizzato (Rilevazioni impiantistiche e Piani di manutenzione);

a5) progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, collaudo e liquidazione dei corrispettivi nell'ambito di opere finanziate con fondi del bilancio corrente, comunque commissionate al tecnico per conto dall'Azienda.

B) Espletamento delle mansioni di Direttore Esecutivo dei Contratti manutentivi stipulati fra l'Azienda e le Ditte manutentrici che, di volta in volta, gli saranno specificatamente e formalmente indicate ovvero di supporto alla figura del D.E.C. (qualora identificato in soggetto diverso dallo stesso); Ricompresi in tale incarico si intenderanno tutti gli oneri relativi all'indirizzo, alla sorveglianza ed alla verifica, anche contabile, dell'operato delle singole ditte affidatarie delle manutenzioni edilizie e consimili, l'azione di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione nella redazione e nell'applicazione pratica dei disposti del Documento Unico di Valutazione dei

Rischi Ambientali, la attestazione di regolare esecuzione dei singoli interventi effettuati;

L'incarico di supporto a D.E.C. diverso comporta la supplenza della figura del medesimo nei periodi di ferie o malattia di questi.

C) Espletamento delle mansioni ascritte alla figura dell'ingegnere strutturista e/o impiantista nel "Quaderno dei Sopralluoghi", sia ordinarie che nell'eventualità di evento sismico interessante le proprietà Aziendali: (aggiornamento quaderna, ricognizioni e stima danni eseguita con sopralluoghi e controlli in sito, verifiche funzionali impianti e determinazione azioni di ripristino, conferimento delle attestazioni provvisorie di agibilità dei locali praticabili etc.)

Si specifica che nel presente atto disciplinare la definizione di immobile di proprietà aziendale ricomprende, nell'accezione qui utilizzata: "la struttura portante, le membrature, gli orizzontamenti propri dell'edificio, le relative coperture e terrazze, tutti gli elementi di compendio ed accessori del fabbricato ascrivibili alle categorie "opere da imprenditore edile" ed "opere da serramentista" restando invece esclusi impianti (elettrici, idraulici, aeraulici e speciali) se non per quanto attiene l'accezione di cui al punto C";

D) L'Azienda si riserva di affidare al Professionista anche incarichi di progettazione e/o direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie, relativi a lavori edili, finanziati con fondi in conto capitale, che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Nello svolgimento dell'attività affidatagli relativamente ai servizi tecnici accessori il Professionista dovrà garantire la propria presenza presso l'Azienda Ospedaliera per almeno 18 ore settimanali e per almeno 3 giorni alla settimana, di norma

nell'orario compreso tra le ore 9 e le ore 17, per i dodici mesi di contratto, a scelta dell'amministrazione. Su richiesta preventiva e motivata del Professionista, e in via eccezionale, l'Azienda potrà concedere la possibilità di recuperare in settimane successive eventuali ore di presenza non garantite in una o più settimane.

La presenza presso il sito operativo del professionista dovrà essere attestata da trascrizione su apposito registro degli orari di ingresso-uscita (e/o con l'ausilio di timbratori); Di norma la sede lavorativa sarà rappresentata dall'Ufficio Tecnico di Pordenone ma la presenza del tecnico potrà parimenti venire richiesta presso le sedi Aziendali dei presidi di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo senza che ciò comporti oneri ulteriori per l'Azienda. In tale caso la sede operativa effettivamente raggiunta dovrà essere segnalata sul registro presenze di cui al precedente punto.

La progettazione dovrà comprendere la documentazione necessaria per l'appalto dei lavori, tenuto conto della loro entità e tipologia. Fanno parte della documentazione minima richiesta una relazione tecnica descrittiva delle opere, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, il computo metrico, gli elaborati grafici.

Nell'eventualità che nel corso dei lavori oggetto di progettazione e/o direzione lavori da parte del Professionista l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto, il Professionista avrà l'obbligo di redigere i relativi elaborati di perizia.

Articolo 2: TERMINI, GARANZIE E COLLABORAZIONI.

La durata del presente incarico per quanto attiene ai servizi tecnici elencati all'articolo 1 lettere A, B, e C, è di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per quanto concerne gli eventuali incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie di cui all'art. 1 lettera D, affidati nell'arco dei ventiquattro

mesi, i termini di svolgimento delle singole prestazioni verranno di volta in volta definiti dall'Azienda e dovranno essere portati a compimento nei tempi previsti per la realizzazione dei relativi interventi, anche dopo lo scadere dei ventiquattro mesi.

Il Professionista si rende pienamente responsabile dell'attività prestata nell'ambito del presente incarico e a copertura dei rischi connessi all'espletamento del proprio mandato ha stipulato polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza conservata in copia agli atti dell'Azienda, che dovrà essere rinnovata fino alla scadenza del presente incarico.

Il Professionista nello svolgimento dell'incarico in argomento potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia relativamente a specifiche prestazioni, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Azienda per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. L'Azienda sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda.

In caso di motivata assenza prolungata del tecnico incaricato, l'Amministrazione può richiedere che le funzioni assolte dallo stesso vengano temporaneamente assolte da collaboratore da questi nominato: in tal caso il soggetto nominato dovrà possedere requisiti e competenze adeguate allo svolgimento della mansione

supplita e, nella fattispecie, si intenderanno valere tutte le clausole di cui al presente articolo.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 3.

Articolo 3: CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il Professionista si impegna a svolgere le attività affidate con il presente contratto elencate all'art. 1 lettere A, B, C, verso un corrispettivo forfetario onnicomprensivo di euro ____ (_____), più contributo previdenziale ed I.V.A. nella misura di legge.

Il suddetto onorario è comprensivo di ogni onere e spesa, pertanto il Professionista non avrà diritto a speciali e maggiori compensi per le prestazioni di cui trattasi.

Il pagamento del suddetto corrispettivo verrà corrisposto al professionista come segue:

- a) acconti mensili di euro ____, più accessori, pari al 70% dell'importo complessivo di contratto, ciascuno con accredito entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica emessa dal Professionista, che dovrà essere presentato all'Azienda entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui l'acconto si riferisce;
- b) saldo pari al 30% dell'importo complessivo di contratto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica emessa dal Professionista, subordinato alla regolare ultimazione di tutte le attività affidategli nel corso dell'incarico.

Il corrispettivo relativo agli eventuali incarichi di progettazione e/o direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie di cui all'art. 1 lettera D, relativi a lavori edili

affidati al Professionista nell'ambito del presente contratto viene determinato in misura pari al 10% dell'importo netto dei lavori affidati all'impresa esecutrice. All'onorario così determinato vanno aggiunti il contributo previdenziale e l'I.V.A. nella misura di legge.

La percentuale del 10% si riferisce ad un incarico completo e in esso si intendono compensate tutte le prestazioni, spese incluse; pertanto, il Professionista non avrà diritto a speciali e maggiori compensi per le relative prestazioni.

Nel caso vengano richieste al Professionista prestazioni parziali l'onorario relativo sarà calcolato con le seguenti percentuali:

- a) in misura pari al 6% dell'importo netto dei lavori affidati all'impresa esecutrice, per incarichi complessivi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- b) in misura pari al 4% dell'importo netto dei lavori affidati all'impresa esecutrice per incarichi complessivi di direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare.

Per eventuali redazioni di perizie suppletive e di variante il Professionista avrà diritto ad un compenso pari al 6% dell'importo netto delle sole opere riprogettate ex novo.

Il corrispettivo netto per le attività affidate nell'ambito del presente contratto di cui all'art. 1 lettera D, sommate a quello forfetario previsto per le prestazioni di cui all'art. 1 lettere A, B e C, non potrà superare l'importo di euro 70.000,00, più accessori.

Il pagamento di tali attività verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei relativi lavori, previa verifica da parte dell'Azienda del regolare espletamento di quanto affidato. Nel caso di incarico di sola progettazione il suddetto termine decorre dalla data di approvazione del progetto da parte dell'Azienda.

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana s.p.a..

Articolo 4: PENALITA'

Nel caso di ritardata esecuzione di prestazioni oggetto del presente contratto verrà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso in cui in modo ingiustificato e non autorizzato dall'Azienda il Professionista non sia presente in ciascuna settimana per le 18 ore previste verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ciascun inadempimento.

Nel caso di mancata esecuzione di singole prestazioni richieste dall'Azienda verrà applicata una penale di euro 300,00 (trecento/00) per ciascun inadempimento.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul primo pagamento utile da corrispondere al Professionista e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

E' fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito dall'Azienda in conseguenza del ritardo imputabile al Professionista. Qualora il ritardo accumulato dal professionista faccia prevedere l'applicazione di una penale pari alla misura massima esigibile, l'Azienda, ferma restando la penale già maturata, potrà procedere alla risoluzione in danno del presente contratto.

Articolo 5: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni e nel caso in cui il Professionista si rendesse responsabile di reiterate inadempienze ingiustificate (almeno due) agli obblighi contrattuali.

In tale ipotesi, l'Azienda si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Azienda medesima.

Articolo 6: ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

L'AAS5 si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

Il Professionista dichiara di aver preso visione delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:

http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/a_trasparente/01_disposizioni_generali/02_atti_generali/codice_comportamento.htmlviolazione .

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento l'AAS5 procederà alla risoluzione contrattuale in danno del Professionista.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o

comunque fatte salve dal committente, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 7: RECESSO

L'Azienda, con idonea comunicazione, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. Nel caso di recesso dal servizio di cui all'art. 1 lettere A, B, C, sarà dovuto al Professionista il solo corrispettivo per il periodo di attività regolarmente svolta determinato dividendo il corrispettivo complessivo di cui all'art. 9 per 24 e moltiplicando per i mesi di attività regolarmente svolta.

Il recesso potrà riguardare anche solo alcune delle prestazioni affidate al Professionista, che dovrà proseguire regolarmente nell'esecuzione delle altre attività oggetto d'incarico.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Azienda stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso, purché regolarmente svolta e considerata di propria utilità da parte dell'Azienda.

Articolo 8: INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Il

Professionista dichiara inoltre espressamente l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda (organo di vertice, Direttore della S.C. Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento), ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili. Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 9: CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Azienda in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pordenone.

Articolo 10: RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 11: ELEZIONE DOMICILIO

Il Professionista agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso ____-.

Articolo 12: SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

Si intendono altresì a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Articolo 13: CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte con che con il suo comportamento inadempiente ha reso necessaria la registrazione.

Il Professionista dichiara di accettare la nomina a responsabile per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

Il presente contratto, su ____ pagine, è formato e stipulato in modalità digitale.

Firmato digitalmente per l'Azienda ing. Maurizio Lo Monaco

Firmato digitalmente il Professionista _____